

STATUTO A.S.D. OSAL NOVATE

ART. 1 – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

E' costituita un'Associazione Volontaria Polisportiva denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ORATORIO SAN LUIGI NOVATE" o, in forma abbreviata "A.S.D. O.S.A.L NOVATE" senza vincoli di rappresentazione grafica.

L'Associazione ha Sede in Novate Milanese, via Cascina del Sole – civico 28, nella struttura sportiva dell'Oratorio San Luigi, del quale è parte attiva ed integrante.

Il trasferimento della Sede non è considerato modifica statutaria se rimane nel territorio del Comune di Novate Milanese.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 – SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si propone esclusivamente finalità sportive aperte a tutti, con lo scopo di promuovere, sviluppare e diffondere la pratica sportiva, senza limiti di genere, in ogni sua forma, sia come mezzo di formazione psicofisica di giovani e adulti che come mezzo educativo per la loro crescita umana, sportiva, civile e morale ispirata ai valori cristiani.

A tal fine, organizza attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle attività stesse.

L'Associazione è apolitica e non persegue, in alcun modo, fini di lucro.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democraticità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

L'Associazione, per il suo funzionamento, si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

E' espressamente esclusa ogni attività professionistica.

Per la realizzazione degli scopi sociali l'Associazione potrà, tra l'altro, a titolo meramente indicativo:

- a) diffondere la pratica delle diverse discipline sportive;
- b) sviluppare scuole di sport per favorire la crescita dei giovani e delle giovani;
- c) promuovere manifestazioni ed attività, anche commerciali, in ogni ambito e luogo e organizzare raccolte di fondi;

- d) partecipare a campionati, tornei ed ogni altra manifestazione nell'ambito delle attività promosse dagli E.P.S. (Enti di Promozione Sportiva), dalle F.S.N. (Federazioni Sportive Nazionali e dalle D.S.A. (Discipline Sportive Associate) secondo le diverse discipline praticate;
- e) curare la formazione di dirigenti, allenatori ed accompagnatori, anche in collaborazione con altri organismi ed Enti e/o Federazioni, con la Parrocchia e con le altre realtà ecclesiali decanali e diocesane;
- f) curare la partecipazione dei propri Associati ai momenti formativi proposti dalla parrocchia ed a quelli realizzati in ambito decanale o diocesano;
- g) compiere operazioni di carattere immobiliare, mobiliare e finanziario che fossero ritenute utili e necessarie ed accettare sponsorizzazioni e liberalità di terzi;
- h) prendere e/o dare in locazione impianti sportivi in genere ed altri beni sia mobili che immobili;
- k) gestire impianti sportivi ed attrezzature in genere di proprietà pubblica e/o privata, stipulando i relativi accordi, contratti e convenzioni;
- i) stipulare contratti ed accordi con altre Associazioni e/o terzi in genere.
- Il tutto comunque sempre nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di Legge vigenti..

ART. 3 – AFFILIAZIONI

L'Associazione è affiliata al C.O.N.I. Comitato Olimpico Nazionale Italiano, alle Federazioni Sportive Nazionali, agli Enti di Promozione Sportiva ed alle Discipline Sportive Associate secondo le diverse discipline praticate e, oltre ad essere assoggettata alle norme ed alle direttive imposte dalla Legge, accetta di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni ed Enti alla quale è affiliata che, quindi, costituiscono parte integrante del presente Statuto nelle parti relative all'organizzazione ed alla gestione delle Società affiliate.

ART. 4 – ASSOCIATI

Gli Associati sono persone fisiche, maggiorenni e minorenni, che intendano svolgere una attività sportiva e/o partecipare e collaborare con l'Associazione;

- che non abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio squalifiche od inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte del C.O.N.I e/o delle varie Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Sportive Associate di affiliazione,
- che condividono le finalità ed i principi ispiratori, morali ed ideali dell'Associazione,
- che versano annualmente la quota associativa come stabilito da questo Statuto,

- che s’impegnano ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti, il Codice Etico e le disposizioni degli Organi rappresentativi dell'Associazione
- che si astengano dal compiere atti od azioni che rechino nocumento materiale e/o morale all’Associazione.

L’adesione all’Associazione è libera e volontaria e l’elenco degli Associati è aggiornato a responsabilità e cura del Segretario dell’Associazione in un apposito Libro degli Associati.

Tutti gli Associati, sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, nella misura minima e con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio.

La quota associativa, ancorché annua, s’intende riferita all’esercizio sociale e quindi la sua validità va dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

Il pagamento della quota associativa è irreversibile e non dà diritto per qualsivoglia ragione o causa a rimborsi e/o risarcimenti.

La qualifica di Associato cessa alla data del 30 giugno di ogni anno e può essere acquisita nuovamente solo attraverso il rinnovo dell’adesione ed il contestuale pagamento della quota associativa.

ART. 5 – MODALITA’ DI ADESIONE

Tutti coloro che intendono associarsi devono redigere la domanda di adesione con l'apposito modulo, anche in formato digitale, che deve contenere l’esplicita dichiarazione di adesione allo Statuto ed ai Regolamenti e l’impegno ad osservare quanto previsto dal precedente articolo 4.

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal richiedente se maggiorenne, da un genitore o da chi ne fa le veci se l’Associato è minorenni.

L’ammissione tra gli Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione previa verifica del pagamento della quota associativa e, se dovute, di ogni altra quota annua stabilita oltre che della completezza e regolarità della domanda di ammissione.

La validità della qualifica di Associato è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio avverso l’accoglimento deve essere motivato.

ART. 6 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa, godono, dal momento dell’ammissione deliberato dal Consiglio Direttivo, del diritto di partecipare alle Assemblee Sociali e, se maggiorenni, del diritto di voto e dell’elettorato attivo e passivo.

Gli Associati minorenni possono partecipare alle Assemblee Sociali senza diritto di voto.

La qualifica di Associato non è trasmissibile e dà diritto a partecipare alle iniziative promosse dal Consiglio Direttivo, a frequentare i locali della Sede Sociale e gli impianti a disposizione nei modi e nei termini stabiliti dallo Statuto o, in mancanza, dai Regolamenti e/o dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti, il Codice Etico, le decisioni degli Organi associativi, le norme e le direttive imposte dalle Leggi e le direttive del C.O.N.I., le disposizioni statutarie e regolamentari degli Enti di Promozione Sportiva, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate cui l'Associazione è affiliata, nonché di corrispondere la quota associativa annuale ed i contributi specifici dovuti per la partecipazione alle diverse attività.

Le prestazioni fornite dagli Associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Agli Associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli Associati e preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 – DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

La qualifica di Associato si perde per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) esclusione e /o radiazione;
- c) morosità;
- d) mancato rinnovo della quota associativa;
- e) morte.

Le dimissioni sono efficaci nel momento in cui il documento che le contiene è acquisito dalla Associazione; sono comunque fatti salvi tutti i diritti che l'Associazione ha nei confronti del dimissionario, compreso il pagamento della quota associativa e delle altre somme comunque ancora dovute.

L'Associato può essere escluso qualora ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione o comunque contrari alle norme Statutarie e ai doveri associativi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver convocato e ascoltato il socio interessato, se si presenta.

L'Associato è considerato moroso qualora non versi interamente i contributi specifici dovuti per le diverse discipline entro il 31 dicembre dell'anno associativo in corso.

La morosità e il mancato rinnovo del tesseramento sono definitivamente accertati dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 – RADIAZIONE DEGLI ASSOCIATI

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, un Associato può essere radiato per:

1. perdita dei requisiti civili, morali e sportivi richiesti per l'ammissione;
2. comportamento incompatibile con le finalità associative e lesivo degli interessi sociali;
3. accertata grave trasgressione ai principi di condotta morale e disciplinare propri dell'Associazione.

La radiazione viene deliberata dall'Assemblea Generale degli Associati che può delegare tale facoltà al Consiglio Direttivo all'atto della sua nomina e per tutto il periodo durante il quale resterà in carica.

L'Assemblea degli Associati potrà assumere delibere di radiazione con la maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio Direttivo dovrà deliberare a scrutinio segreto e con una maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti e la delibera dovrà essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea Generale degli Associati.

La delibera, con i motivi che hanno determinato la radiazione dell'Associato, deve essere notificata allo stesso a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Associato, contro la radiazione, può presentare ricorso al Collegio Arbitrale nei termini di cui all'art. 41 di questo Statuto

L'Associato radiato in via definitiva non può più essere riammesso nell'Associazione.

ART. 9 – SETTORI

I Settori costituiscono la struttura principale dell'Associazione; hanno il compito di organizzare tutte le attività delle discipline sportive facenti loro capo proponendo al Consiglio Direttivo, il Responsabile di Settore, i Direttori Sportivi, i Dirigenti, gli Allenatori e gli Istruttori.

L'attività sportiva di tutti i Settori dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della parrocchia, nell'ambito della quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catecheticoe rivolte alle ragazze ed ai ragazzi.

L'Associazione è costituita attualmente dai tre Settori di cui ai successivi Artt. 11, 12 e 13; è ammessa la formazione di nuovi Settori con le modalità stabilite dal successivo Art. 14

ART. 10 – COMPITI E FUNZIONAMENTO DEI SETTORI

I Settori hanno il compito di organizzare tutte le attività delle diverse discipline sportive facenti loro capo attraverso specifiche riunioni alle quali possono partecipare tutti gli Associati maggiorenni in regola con il pagamento delle quote stabilite per il Settore e la Disciplina di appartenenza.

La partecipazione a riunioni di Settore diverse da quello di appartenenza è consentita esclusivamente ai componenti del Consiglio Direttivo, ai Responsabili di Settore e, in caso di comprovate specifiche necessità, dietro preciso invito del Responsabile di Settore, a qualsiasi Associato.

La prima riunione di Settore deve tenersi entro quindici (15) giorni dalla costituzione del Settore per esprimere i nominativi per il ruolo di Responsabile di Settore e, ove necessario, dei Direttori Sportivi per le diverse discipline da proporre al Consiglio Direttivo, cui è demandata la loro nomina per il tramite di apposita deliberazione.

I Responsabili di Settore dovranno individuare all'inizio di ogni stagione sportiva, e/o in qualsiasi altro momento, per eventuali sostituzioni ed integrazioni, i nominativi di Dirigenti, Allenatori, Istruttori ed ogni altra figura utile al corretto funzionamento del Settore.

I nominativi proposti dai Responsabili di Settore per l'esercizio dei ruoli precedentemente indicati dovranno, in ogni caso, essere ratificati con deliberazione del Consiglio Direttivo.

I Responsabili di Settore ed i Direttori Sportivi devono essere Associati.

Vengono nominati dal Consiglio Direttivo, durano in carica quanto il Consiglio Direttivo che li ha nominati e comunque sino alla nomina dei nuovi incaricati, salvo dimissioni, revoca da parte del Consiglio Direttivo od impedimento.

I Dirigenti devono essere Associati mentre Allenatori ed Istruttori possono essere anche non Associati.

ART. 11 – SETTORE BASKET

Si occupa di tutte le attività necessarie per organizzare e gestire l'ordinato e corretto funzionamento del Settore compresi i rapporti con la FIP e gli Enti di Promozione Sportiva di riferimento.

Tutte le sue attività, sono organizzate e coordinate dal Responsabile di Settore, in collaborazione con il/i Direttore/i Sportivo/i nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Settore e con la Segreteria dell'Associazione.

ART. 12 – SETTORE CALCIO

Si occupa di tutte le attività necessarie per organizzare e gestire l'ordinato e corretto funzionamento del Settore compresi i rapporti con la FIGC e gli Enti di Promozione Sportiva di riferimento.

Tutte le sue attività, sono organizzate e coordinate dal Responsabile di Settore, in collaborazione con il/i Direttore/i Sportivo/i nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Settore e con la Segreteria dell'Associazione.

ART. 13 – SETTORE OSMI

Multidisciplinare, si occupa di danza, ginnastica, fitness e pallavolo mentre sono escluse le discipline di cui agli artt. 11 e 12 di questo Statuto.

Il Settore prosegue nell'esperienza sportiva ed educativa pluridecennale dell'Oratorio Santa Maria Immacolata e quindi si occupa di tutte le attività necessarie per organizzare e gestire l'ordinato e corretto funzionamento del Settore compresi i rapporti con FSN Federazioni Sportive Nazionali, EPS Enti di Promozione Sportiva e DSA Discipline Sportive Associate.

Tutte le sue attività, sono organizzate e coordinate dal Responsabile di Settore, in collaborazione con il/i Direttore/i Sportivo/i nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Settore e con la Segreteria dell'Associazione.

ART. 14 – FORMAZIONE NUOVI SETTORI

Per costituire un Settore occorre avere almeno 15 (quindici) tesserati od iscritti alla/e Federazioni Sportive Nazionali e/o agli Enti di Promozione Sportiva e/o alle Discipline Sportive Associate di una disciplina riconosciuta dal CONI.

La costituzione del Settore deve essere deliberata, contestualmente alla necessaria modifica dello Statuto, dall'Assemblea degli Associati in seduta Straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

Il nuovo Settore costituito può occuparsi esclusivamente di discipline sportive attualmente non presenti in questo Statuto.

ART. 15 – ORGANI ASSOCIATIVI

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori se istituito dal Consiglio Direttivo e nominato dall'Assemblea.

Tutte le cariche, all'interno dell'Associazione, sono ricoperte a titolo gratuito e non sono cumulabili salvo le eccezioni espressamente previste dal presente Statuto.

Non possono ricoprire cariche in alcun Organo dell'Associazione coloro che, sotto qualsiasi forma, svolgano attività remunerata dall'Associazione o che ricoprano cariche esecutive e/o di controllo in altre Associazioni Sportive Dilettantistiche.

ART. 16 – ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

All'Assemblea, sia nella forma Ordinaria che Straordinaria, hanno diritto di partecipare tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota per l'anno sociale in corso al momento della riunione e la cui delibera di nomina sia stata approvata dal Consiglio almeno dieci (10) giorni prima della data prevista per la riunione.

Ciascun Associato maggiorenne dispone di un voto.

E' ammessa la delega ad altro Associato; mentre è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore ad una (1).

Il Presidente e/o il Consiglio Direttivo hanno la facoltà di invitare ai lavori delle Assemblee anche persone non Associate, la cui partecipazione sia ritenuta utile per le finalità proprie dell'Associazione, affinché espongano proposte e pareri che avranno carattere esclusivamente consultivo e non vincolante per l'Assemblea.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli Associati.

ART. 17 – CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo nei locali della Sede Sociale od in altro luogo nel Comune della Sede stessa, in via Ordinaria almeno una volta l'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di rinviare la convocazione, su richiesta dell'Amministratore, per gravi e comprovati motivi, e nei casi consentiti dalla legge sino a centoottanta giorni (180) dopo la chiusura di ciascun anno finanziario.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata, sia in via Ordinaria che in via Straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o su richiesta motivata, con proposizione dell'Ordine del Giorno, di almeno un terzo degli Associati o nei casi previsti dalla Legge.

ART. 18 – MODALITA' DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata dal Presidente a mezzo affissione nei locali della Sede Sociale, negli impianti sportivi di proprietà od in gestione dell'avviso di convocazione almeno dieci (10) giorni prima della data prevista per la riunione.

La medesima comunicazione di convocazione deve essere trasmessa agli Associati, anche a mezzo posta elettronica od altra modalità digitale, almeno dieci (10) giorni prima della data prevista per la riunione, all'indirizzo comunicato da quest'ultimo all'Associazione .

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno ed il modulo per l'eventuale delega.

ART. 19 – PRESIDENZA E REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

In assenza del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente o, in mancanza anche di costui, da un Consigliere in ordine d'anzianità maturata nell'ambito dell'Associazione.

Nei casi di legge, nell'Assemblea Straordinaria e quando previsto dal presente Statuto, la funzione di Segretario è svolta da un Notaio, designato dallo stesso Presidente.

Il processo verbale e le deliberazioni delle Assemblee devono constare da verbale, redatto a cura del Segretario dell'Associazione o da altro Associato designato dall'Assemblea stessa, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e, se presente, dal Notaio.

Il presidente dell'Assemblea, verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento della riunione ed accerta i risultati delle votazioni mediante idonee Commissioni di Lavoro, nominate dal Consiglio Direttivo, così come stabilito dal comma sette (7) del presente articolo e dalle eventuali norme di funzionamento delle adunanze assembleari stabilite nel Regolamento.

Le votazioni avvengono ordinariamente per voto palese, salvo che il Presidente disponga diversamente o la votazione riguardi le persone od il rinnovo delle cariche sociali, ipotesi nelle quali sarà adottata la votazione a scrutinio segreto

Per il rinnovo delle cariche il Consiglio Direttivo nomina, 10 giorni prima della data delle votazioni, una Commissione per l'Ammissione ai lavori assembleari ed una Commissione Elettorale, composte da tre a cinque Associati, secondo necessità, i componenti delle Commissioni possono essere i medesimi per entrambe ed hanno il compito di gestire la regolarità della partecipazione all'Assemblea, il procedimento elettorale e redigere i relativi processi verbali con le modalità previste dal Regolamento dell'Associazione o, in mancanza, stabilite dal Consiglio Direttivo.

ART.20 – DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità la votazione deve essere ripetuta.

La delibera per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio dovrà essere presa con la maggioranza di almeno il 75% più uno degli Associati, sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 21 – ASSEMBLEA ORDINARIA VALIDITA' E COMPITI

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno degli Associati aventi diritto, deleghe incluse.

La seconda convocazione, che deve essere prefissata entro i due (2) giorni successivi a quella andata deserta, è valida qualunque sia il numero complessivo dei presenti e delle deleghe.

I compiti dell'Assemblea Ordinaria sono in via esemplificativa e non esaustiva:

1. delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, sulla relazione annuale del Presidente sull'attività dell'Associazione, degli Organi Direttivi e dei suoi componenti e sulle relazioni tecniche dei Settori;
2. delibera in merito all'approvazione dei Regolamenti e su tutti gli argomenti attinenti alla vita dell'Associazione ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
3. delibera sui bilanci annuali consuntivi e preventivi;
4. nomina, alla scadenza dei rispettivi mandati, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori con voto a scrutinio segreto nelle modalità stabilite dal presente Statuto;
5. delibera sulle incorporazioni e/o fusioni con altre Associazione Sportive;
6. delibera sulla radiazione degli Associati con facoltà di delegare al Consiglio, per l'intera durata del suo mandato, tale funzione;
7. ratifica la surroga di Consiglieri e Revisori dimissionari, decaduti o defunti.

ART. 22 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA VALIDITA' E COMPITI

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno il 75% più uno degli Associati aventi diritto, incluse le deleghe.

La seconda convocazione, che deve essere prefissata entro i due (2) giorni successivi a quella andata deserta, è valida con la presenza di almeno il 50% più uno degli Associati e delle deleghe.

L'Assemblea Straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla liquidazione e devoluzione del suo patrimonio è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno il 75% più uno degli Associati aventi diritto.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce per deliberare in merito a:

1. modifica dell'Atto Costitutivo;
2. modifica dello Statuto;
3. apertura e/o chiusura di Settori;
4. scioglimento dell'Associazione, messa in liquidazione e devoluzione del patrimonio.

La funzione di Segretario dovrà essere obbligatoriamente demandata ad un Notaio scelto dal Presidente quando l'Ordine del Giorno della riunione tratti gli argomenti di cui al punto 1 e/o al punto 4 del terzo comma del presente articolo.

ART. 23 – CARICHE SOCIALI

Tutti gli Associati legittimati dalla nomina del Consiglio Direttivo, possono ricoprire cariche sociali; partecipando alle elezioni, purché in possesso dei requisiti indicati nell'art. 5 – comma 3 e 4 – ed art. 6 – comma 1 - del presente Statuto e non ricoprenti cariche esecutive in altre associazioni sportive dilettantistiche.

Le candidature devono essere presentate almeno dieci (10) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea mediante comunicazione scritta al Presidente.

ART. 24 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, viene eletto dall'Assemblea Generale degli Associati e dura in carica quattro (4) anni.

E' composto da nove (9) membri eletti, uno (1) in rappresentanza di ciascun Settore e gli altri indipendentemente dai loro Settori di appartenenza e riferimento, individuati gerarchicamente sulla base del maggior numero di voti ottenuti all'esito delle elezioni svoltesi secondo le modalità previste dal successivo Art. 25 del presente Statuto.

I Consiglieri sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre Società o Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva o Disciplina associata, se riconosciuta dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo a un Ente di Promozione Sportiva.

ART. 25 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Devono essere formate Liste Elettorali per ciascun Settore presente nell'Associazione al momento dell'Assemblea elettiva.

Ogni lista deve essere composta da un minimo di 1 (uno) candidato senza limite al numero massimo dei candidati.

Ogni Settore deve esprimere almeno 1 (uno) candidato e, solo in caso di mancanza del numero minimo di candidature di cui al precedente comma, può essere candidato un Associato appartenente ad un altro settore, fino al raggiungimento del numero minimo di cui sopra.

Ciascun Associato può candidarsi per una sola lista elettorale, non sono quindi ammesse candidature plurime.

Al termine dello scrutinio risulterà eletto il Candidato con il maggior numero di voti in ciascuna lista di Settore.

Con i restanti candidati di tutte le liste di Settore, deve essere formato un elenco nominativo in ordine decrescente secondo il numero di voti da ciascuno ottenuti.

Risulteranno eletti i primi sei (6) Associati con il maggior numero di voti ottenuti.

Gli Associati non eletti sono inseriti nello “elenco dei non eletti”, sempre con modalità decrescente rispetto al numero dei voti ottenuti.

In ipotesi di rinuncia o impedimento del primo degli eletti nella lista di Settore subentra di diritto il secondo classificato per numero di voti nella medesima lista di Settore e così di seguito sino ad esaurimento dei candidati che abbiano ottenuto almeno una espressione di voto per quella lista.

In caso di parità di voti ottenuti, risulterà eletto il candidato con la maggiore anzianità di Associato, così come definito dagli articoli quattro (4) – cinque (5) e sei (6) dello Statuto e in ipotesi di ulteriore parità, risulterà eletto l'Associato anagraficamente più anziano.

ART. 26 – CONVOCAZIONE E MODALITA' OPERATIVE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso i locali della Sede Sociale od in qualunque altro luogo purché nel Comune di Novate Milanese (Milano).

La prima convocazione del C. D., dopo la sua elezione, avviene a cura del Presidente uscente, senza la necessità di convocazione scritta, entro quindici (15) giorni dalla data di elezione per provvedere alla nomina della cariche sociali ed al conferimento dei relativi poteri.

In seguito il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario e, comunque, almeno una (1) volta ogni mese.

Il Consiglio Direttivo deve, inoltre, essere convocato dal Presidente dietro richiesta scritta, contenente l'Ordine del giorno, proveniente da parte di un terzo dei Consiglieri o a seguito di analoga richiesta avanzata dai Revisori dei Conti.

La convocazione, effettuata a mezzo raccomandata, posta certificata o mediante invio per posta elettronica, deve contenere l'Ordine del Giorno della riunione e deve pervenire ai Consiglieri almeno cinque (5) giorni prima della data fissata.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza del Presidente o del Vice Presidente nonché con la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può invitare ad assistere ai propri lavori, senza diritto di voto, l'Assistente Ecclesiastico ed i Responsabili di Settore e chiunque ritenga utile all'esame di specifiche questioni, anche se non Associato.

Art. 27 – INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, in ipotesi di intervenute dimissioni, decadenza per i motivi di cui all'articolo 7 dello Statuto o decadenza per il verificarsi di almeno cinque (5) assenze non giustificate, anche non consecutive, ai Consigli regolarmente convocati, il Consiglio Direttivo deve surrogare il/i Consigliere/i decaduto/i con il/i primo/i Associato/i tra i non eletti con applicazione delle modalità di cui all'articolo 25 dello Statuto.

Nel caso di dimissioni o decadenza di un Consigliere eletto come rappresentante di Settore, ai sensi dell'articolo 25, comma 9, deve subentrare, se ancora possibile, il primo dei non eletti della propria lista di Settore.

In tutti gli altri casi, ivi compreso il verificarsi d'impossibilità d'applicazione del comma precedente, si procede alla surroga attingendo dall'elenco dei non eletti in ordine del maggior numero di voti ottenuti.

In caso di parità di voti ottenuti, risulterà eletto il candidato con la maggiore anzianità di Associato, così come definito dagli articoli quattro (4) – cinque (5) e sei (6) dello Statuto e in ipotesi di ulteriore parità, risulterà eletto l'Associato anagraficamente più anziano.

Qualora non vi siano “primi non eletti”, i Consiglieri in carica possono cooptare, con decisione assunta a maggioranza dei membri rimasti, gli Associati necessari per reintegrare il numero pieno del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare la metà più uno dei componenti.

In questo caso l'Assemblea, convocata entro trenta (30) giorni dai membri ancora in carica, eleggerà il nuovo Consiglio Direttivo che avrà la stessa scadenza prevista per quello decaduto.

ART. 28 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le delibere del Consiglio Direttivo, prese con voto palese, salvo le eccezioni previste da questo Statuto, sono valide se prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

In caso di voto a scrutinio segreto, che può essere richiesto dai due terzi (2/3) dei Consiglieri partecipanti alla riunione, la parità comporta il rigetto della proposta o, nel solo caso delle nomine delle cariche sociali, la ripetizione della votazione.

Non sono considerati voti espressi quelli degli astenuti e le schede bianche

Delle riunioni verrà redatto, a cura del Segretario, o in sua assenza da uno dei Consiglieri presenti incaricato da chi presiede la seduta, un accurato processo verbale delle deliberazioni assunte che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario e, dopo l'approvazione, reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Associazione.

ART. 29 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quelli che la Legge o lo Statuto espressamente riservano all'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene necessari od opportuni per il conseguimento degli scopi sociali; trattando e deliberando su tutti gli aspetti della vita associativa quali, in via esemplificativa e non tassativa:

1. accettare le liberalità e le donazioni che non sono riservate all'Assemblea;
2. attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
3. assicurare un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di proprietà di terzi, di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività;
4. deliberare sull'attività e la gestione del patrimonio dell'Associazione;
5. determinare la misura della quota associativa, delle quote di iscrizione alle discipline sportive dei diversi Settori, e di ogni altro contributo relativo alla vita dell'Associazione stabilendone le modalità di pagamento;
6. surrogare i Consiglieri dimissionari, decaduti o defunti cooptando di volta in volta il primo dei non eletti con le modalità di cui all'art.27;
7. determinare le modalità di esecuzione delle delibere assembleari;
8. esaminare e deliberare sulle proposte degli Associati e dei Consiglieri;
9. deliberare l'ammissione degli Associati;

10. esaminare ed approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo di ciascun anno redatti dall'Amministratore proponendoli all'approvazione dell'Assemblea;
11. eleggere, a scrutinio segreto, tra i suoi componenti, con la medesima durata del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, che dovrà essere di un Settore diverso da quello del Presidente, l'Amministratore ed il Segretario conferendo loro i relativi poteri; tutte le predette cariche possono essere revocate in qualsiasi momento, sia nei casi previsti dalla legge, sia per gravi inadempienze, incapacità o inadeguatezza ai compiti loro affidati; le delibere di revoca devono essere assunte con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei Consiglieri e a scrutinio segreto senza la partecipazione al voto del soggetto a revoca;
12. nominare e revocare i Responsabili di Settore ed i Direttori Sportivi delle diverse discipline determinandone attribuzioni e facoltà operative;
13. deliberare sulla assunzione, il licenziamento e la gestione dell'eventuale personale sotto qualunque forma retribuito, compensato o rimborsato;
14. istituire, aggiornare, integrare, modificare ed approvare i Regolamenti interni;
15. nominare e revocare Dirigenti, Allenatori, Istruttori ed ogni altra figura necessaria per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione su proposta dei Settori e, se necessario, per propria iniziativa;
16. comminare sanzioni e ratificare la perdita della qualifica di Associato ai sensi dell'art.7 dello Statuto;
17. deliberare la radiazione degli Associati secondo il disposto dell'art. 8 dello Statuto;
18. attribuire e revocare incarichi operativi;

Per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio Direttivo stesso, composte da Associati e non Associati.

ART. 30 – IL PRESIDENTE

La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione spettano al Presidente.

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; avendo la facoltà di promuovere azioni giudiziarie ed amministrative in ogni Sede e grado di giurisdizione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente ha la responsabilità di tutta l'attività dell'Associazione entro i limiti delle decisioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'oggetto sociale, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, accetta e incassa liberalità e donazioni di modico valore, rilasciandone quietanze, accetta sovvenzioni e

contributi offerti a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone quietanze liberatorie, solo se non comportano obblighi per l'Associazione.

I poteri di accettazione ed incasso liberalità e donazioni di modico valore, nonché di accettazione di sovvenzioni e contributi, con annessa facoltà di rilasciare quietanze, possono essere delegati dal Presidente all'Amministratore.

Al Presidente possono essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Il Presidente risponde del suo operato, nell'ambito dei poteri conferitigli, al Consiglio Direttivo e, in generale, all'Assemblea degli Associati.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto una sola volta.

In caso di sua assenza od impedimento, i suoi poteri e le prerogative sono attribuite al Vice Presidente e, in mancanza o impedimento di quest'ultimo, al Consigliere più anziano in ordine di appartenenza all'Associazione in qualità di Associato.

ART. 31 – AMMINISTRATORE

L'Amministratore cura la gestione finanziaria, patrimoniale ed amministrativa dell'Associazione, tenendo aggiornati i registri di prima nota, tutti gli eventuali libri contabili necessari secondo le vigenti legislazioni in materia, l'archivio dei documenti contabili e contrattuali, redige il bilancio consuntivo annuale, predispone la relazione al bilancio e le relative note integrative, redige il bilancio preventivo e li sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Nello svolgimento dei suoi compiti opera esclusivamente nell'ambito dei poteri e delle deleghe conferitegli dal Consiglio Direttivo e/o dal Presidente, nel rispetto delle loro rispettive competenze ed attribuzioni.

L'Amministratore, periodicamente relaziona il Consiglio Direttivo sulla situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

ART. 32 – SEGRETARIO

Il Segretario cura, in via meramente indicativa:

1. la gestione complessiva dell'Associazione, con particolare riguardo a tutti i rapporti amministrativi con Associati, Settori e terzi, siano essi persone fisiche che Federazioni, Enti Sportivi, Enti Statali, Regionali e Comunali;
2. le iscrizioni di Atleti ed Associati con i relativi pagamenti, le visite mediche degli Associati con particolare attenzione alle scadenze e rinnovi nonché la loro archiviazione e

conservazione, le assicurazioni facoltative e non facoltative, le pratiche per gli infortuni degli Associati e l'archivio dell'Associazione;

3. l'organizzazione di tutte le riunioni assembleari degli Associati predisponendo, elenchi partecipanti votanti, materiali e documenti necessari per il corretto svolgimento delle stesse ;
4. la redazione dei verbali delle riunioni delle Assemblee degli Associati e del Consiglio Direttivo, inserendoli nei rispettivi libri;
5. la tenuta dei libri sociali, curandone gli aggiornamenti,
6. l'invio di comunicazioni agli Associati, con particolare riferimento alle convocazioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo,

Nello svolgimento dei suoi compiti collabora con il Presidente, Consiglieri, Responsabili di Settore, Direttori Sportivi e Dirigenti.

ART. 33 – LIBRI SOCIALI

Costituiscono libri sociali obbligatori dell'Associazione:

1. il libro Associati;
2. il libro Verbale delle Assemblee;
3. il libro Verbale del Consiglio Direttivo

I libri sociali, con pagine numerate progressivamente, trascritti anche in modalità informatica e/o digitale devono essere conservati nella Sede Sociale.

Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed il Segretario.

ART. 34 – REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea degli Associati.

Il Collegio dei Revisori può essere composto sia da Associati che da non Associati in possesso di idonei requisiti di competenza in materia contabile amministrativa.

I soli non Associati, devono essere professionisti iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori è composto di cinque (5) membri, tre (3) effettivi e due (2) supplenti determinati secondo il numero dei voti ottenuti.

Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro (4) anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

Il Collegio dei Revisori assolve ai compiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, esercita il controllo sulla gestione contabile, amministrativa ed organizzativa dell'Associazione, relaziona l'Assemblea degli Associati sui bilanci associativi.

Il Collegio dei Revisori si riunisce la prima volta entro quindici (15) giorni dalla sua elezione e nomina, fra i membri effettivi, il Presidente.

I Revisori non hanno obbligo di partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo salvo quando gli argomenti all'Ordine del Giorno trattino di:

1. nomina delle cariche sociali e conferimento di poteri;
2. bilancio consuntivo e preventivo.

Nel caso che il Consiglio Direttivo, costituisca commissioni di lavori per analizzare questioni che rivestano aspetti economici rilevanti, un Revisore dei Conti dovrà essere chiamato a farne parte.

ART. 35 – ASSISTENTE ECCLESIASTICO

Allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell'Associazione e al miglior inserimento dell'esperienza sportiva nelle attività pastorali, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, solo con parere consultivo e senza che concorra a formarne il numero legale, l'Assistente o Consulente ecclesiastico, nella persona del parroco *pro tempore* della Parrocchia di Santi Gervaso e Protaso o del Vicario parrocchiale o direttore dell'oratorio San Luigi a ciò delegato. L'Assistente Ecclesiastico collabora con l'Associazione nella gestione dei rapporti con l'Ente Parrocchia, proprietario degli impianti oratoriani concessi in uso a titolo di comodato gratuito, assiste e cura spiritualmente e moralmente gli Associati, indica i percorsi educativi necessari per il completo raggiungimento dell'oggetto sociale.

ART. 36 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio l'01.07 e termina il 30.06 successivo di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo annuale, corredato dalle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, deve essere sottoposto all'esame ed approvazione dell'Assemblea degli Associati, di norma, entro i centoventi giorni successivi alla scadenza dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, salvo quanto previsto dall'art. 17 – comma 2 – dello Statuto.

Il bilancio consuntivo, deve essere comunicato, completo di relazione del Consiglio Direttivo e di tutti i documenti giustificativi, dall'Amministratore al Collegio dei Revisori almeno trenta (30) giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea degli Associati.

Il bilancio consuntivo, con la relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, nonché il bilancio preventivo licenziato dal Consiglio per l'esercizio successivo, dovranno essere esposti in copia nei locali della Sede Sociale durante i dieci (10) giorni che precedono l'Assemblea e fino ad approvazione degli stessi.

ART. 37 – ENTRATE

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) quote d'iscrizione;
- c) rendite patrimoniali;
- d) contributi, lasciti e donazioni;
- e) incassi, oblazioni ed altre entrate non specificate alle precedenti lettere che, a qualsiasi titolo, pervengano all'Associazione.

ART. 38 – PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) fondo di riserva in titoli di stato, o in altre forme di deposito vincolato, la cui costituzione, entità, modifica od eliminazione è stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b) lasciti, legati e donazioni, purché accettati con delibera del Consiglio Direttivo e previo ottenimento delle autorizzazioni di legge;
- c) beni mobili, immobili e strumentali.

ART. 39 – SCIoglimento

Lo scioglimento viene deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Associati e con l'osservanza delle norme stabilite dagli articoli 18, 19, 20 e 22 dello Statuto.

La richiesta di convocazione di Assemblea Straordinaria da parte degli Associati, avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata per iscritto da almeno il 75% degli Associati aventi diritto di voto.

ART. 40 – LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'Assemblea che delibera lo scioglimento fissa le direttive per la liquidazione, nomina uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi e patrimoniali, fatto salvo diverso obbligo di Legge, ad altre organizzazioni aventi le medesime finalità.

I liquidatori possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea.

ART. 41 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione od i suoi Organi e gli Associati, ovvero tra gli Organi o tra gli Associati medesimi, connesse all'interpretazione e all'applicazione dello Statuto e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività associativa o sportiva e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia Federale ovvero nella competenza del Giudice Amministrativo, purché aventi ad oggetto diritti disponibili, saranno devolute alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale, composto di tre (3) arbitri, tutti nominati dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito ha Sede l'Associazione, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici (15) giorni dalla richiesta formulata dalla parte più diligente.

I tre arbitri, così nominati, provvederanno a designare il Presidente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine indicato, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha Sede l'Associazione.

Gli arbitri decideranno in via irrituale e secondo equità ed il loro lodo sarà inappellabile.

ART. 42 – EFFICACIA DELLO STATUTO

Il presente Statuto sostituisce integralmente il precedente, così come ogni altra norma regolamentare precedente o comunque in contrasto con lo stesso.

Le cariche sociali ed ogni altro Organo elettivo e non dell'Associazione resteranno in carica fino alle scadenze previste all'atto della loro nomina, con obbligo di adeguarsi alle nuove disposizioni statutarie, salvo diversa deliberazione degli Organi stessi.

ART. 43 – ENTRATA IN VIGORE

Questo Statuto entra in vigore all'atto dell'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

ART. 44 – CLAUSOLA DI RITO

Per tutto quanto espressamente non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile, ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle norme statutarie e regolamentari del C.O.N.I., delle Federazioni, degli Enti e delle Discipline Sportive cui l'Associazione è affiliata.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Associati del 9 novembre 2015.